



Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 — cp-gallipoliF.pec.init.nov.it)

ORDINANZA N° 17/2016

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE /TELEVISIVE E DI SERVIZI FOTOGRAFICI NELL'AMBITO DEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTA la circolare titolo “Polizia e Sicurezza dei Porti — Vigilanza Costiera” — serie I, n° 68, prot. n° 543782 in data 02/09/1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile — Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

VISTO il dispaccio prot. n°80/8544/R.E. in data 14/02/2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Ufficio Relazioni Esterne;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima,

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure per l'effettuazione di riprese cinematografiche/televisive e dei servizi fotografici nell'ambito dei porti del Circondario marittimo di Gallipoli,

ORDINA

Articolo 1

1. Chiunque intenda effettuare riprese cinematografiche/televisive ovvero servizi fotografici nell'ambito dei porti del Circondario marittimo di Gallipoli, oltre a munirsi di eventuali ulteriori nulla osta/autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa, è tenuto a richiedere al Comando della Capitaneria di porto di Gallipoli, per il tramite dell'Ufficio marittimo territorialmente competente, in relazione alla località in cui si intende espletare l'attività, la preventiva autorizzazione.
2. Le istanze, in bollo con allegata marca da bollo, intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere presentate almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di prevista effettuazione delle riprese o dei servizi.
3. Nell'istanza, oltre alle generalità complete del richiedente e degli operatori, devono essere indicati:
 - a) periodo, durata e motivo delle riprese cinematografiche/televisive o del servizio fotografico che si intende effettuare,
 - b) luoghi interessati,
 - c) copia delle eventuali, ulteriori autorizzazioni/nulla osta in possesso.

4. L'Ufficio marittimo ricevente provvederà, senza ritardo, a trasmettere alla Capitaneria di porto di Gallipoli — Sezione Tecnica, munita del proprio parere, la richiesta di autorizzazione.
5. Gli operatori, durante le riprese/servizi, sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di polizia, le autorizzazioni di cui al presente articolo.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza i cui contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico illecito, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza del loro illecito operato.

La pubblicità della presente ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e pubblicazione sul sito web "www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli" nella sezione ordinanze.

Gallipoli, 08.03.2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Attilio Maria* D'ACONTO

